



LA GIUSTIZIA CHE NON VI RACCONTANO

Sabato 14 febbraio 2026

Anno III - numero NOVANTASEI

Direttore: Gian Domenico Caiazza

NON È UNA CORTE MARZIALE!

Alberto de Sanctis

La dietrologia è la cifra stilistica di questa campagna referendaria. Non fa eccezione il tema dell'Alta Corte che viene descritta dagli oppositori alla riforma come un tribunale politico contro i magistrati, una sorta di corte marziale postbellica di epurazione, un vero e proprio plotone di esecuzione. Tutto, ancora una volta, falso. Stefano Ceccanti, costituzionalista, già senatore e deputato del PD, sostenitore del Sì al referendum, ci ricorda che ancora una volta fu il suo partito - che oggi, almeno nei suoi vertici, avversa la riforma - a proporre l'introduzione dell'Alta Corte. Da ultimo, nel 2022, è stata l'avv. Anna Rossomando, vicepresidente del Senato in quota PD, a proporre un disegno di legge costituzionale all'Alta Corte. Ed in quella proposta - udite, udite - la magistratura era in netta minoranza (a differenza dell'attuale riforma in cui i magistrati sono nove su quindici): solo un terzo dei suoi quindici componenti eletti dalla magistratura, gli altri due terzi nominati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento in seduta comune.

Ma si sa, lo scontro politico giustifica repentina cambiamenti di rotta e quella che doveva essere una riforma di ispirazione liberale e democratica, è diventata improvvisamente una sorta di golpe fascista, orchestrato da piduisti e massoneria deviata. Del resto è lo stesso Gratteri, frontman del No che - sentendosi evidentemente protetto da questo sistema disciplinare - afferma pubblicamente che sarà proprio la "massoneria deviata" a votare per il Sì, offendendo non solo tutti gli italiani ma quella magistratura rigorosa e non politicizzata che siamo certi è indignata quanto noi dalle sue sconcertanti parole (e l'ANM non interviene? Domanda retorica ovviamente).

A voler dire la verità, l'Alta Corte è un organo che raffigura i principi costituzionali. Innanzitutto, il giudice disciplinare diventa finalmente un soggetto diverso da colui che si occupa delle promozioni, delle valutazioni di professionalità e delle nomine a capo degli uffici direttivi. Insomma, chi ha nominato il Procuratore Capo di Roma non può in un secondo momento decidere se è innocente o colpevole di un illecito disciplinare. È roba da golpisti? Inoltre, l'Alta Corte è tutto fuorché un Tribunale speciale. Semmai, è curioso che oggi la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non abbia alcuna forma di previsione costituzionale. Si è anche detto che la previsione della riforma di eleggere il presidente dell'Alta Corte tra i giudici "laici" significherebbe orientare il collegio disciplinare dando maggior peso ai componenti non togati. La prospettiva eversiva sarebbe sempre quella di sottoporre i magistrati al famigerato controllo della politica! L'obiezione è ancora una volta infondata perché oggi la Sezione disciplinare è presieduta dal vicepresidente del CSM, che da Costituzione deve essere un componente eletto dal Parlamento. L'Alta Corte, con nove magistrati su quindici componenti (netta maggioranza), potrebbe invece eleggere come presidente anche un componente designato dal Presidente della Repubblica, con maggiori garanzie di neutralità e di indipendenza politica. Infine, si è persino sollevata la critica sulla previsione dell'impugnazione della sentenza, anche nel merito, di fronte alla stessa Alta Corte, ovviamente in composizione diversa, e sulla mancata previsione del ricorso in cassazione. È paradosso dolersi dell'introduzione di un appello nel merito, che oggi non è previsto! La riforma, invece, consentirà l'appello della sentenza di condanna estendendo quindi le garanzie difensive a favore del magistrato incolpato. Quanto alla mancata previsione esplicita del ricorso in cassazione, questo è previsto in via generale dall'art. 111 della Costituzione per violazione di legge. Lo ha detto anche il Ministro Nordio, che certo non detta legge ma è citatissimo dagli oppositori della riforma quando devono sostenere le loro tesi dietrologiche sul disegno occulto per sottoporre la magistratura al controllo della politica. Ed allora vediamo come funziona oggi la giustizia disciplinare e come funzionerà domani con l'Alta Corte. Buona lettura!



ALTA CORTE DISCIPLINARE, PERCHÉ SÌ

Un tempo la proponevano il PD e tanti altri, ora sovverte l'ordine costituzionale. Parliamone con un po' di serietà

Oltre le menzogne

**QUATTRO MITI DA SFATARE
SULL'ALTA CORTE**

Francesco Iacopino

Nel dibattito sulla separazione delle carriere, l'Alta Corte disciplinare è diventata il bersaglio preferito di una campagna di allarmismi frutto più di una difesa corporativa che di un'analisi giuridica seria e sostenibile. Si evocano "giudici speciali", invasioni della politica, riduzioni delle garanzie, come se la riforma fosse un attentato all'indipendenza della magistratura. Parole forti, ma fragili nei fatti. Prima accusa: l'Alta Corte sarebbe un giudice speciale vietato dall'articolo 102 della Costituzione. È un'argomentazione che si rovescia contro chi la formula, perché la riforma inserisce esplicitamente l'Alta Corte in Costituzione, eliminando ogni dubbio di specialità. Oggi, invece, la Sezione disciplinare del CSM non è neppure prevista dalla Carta fondamentale: è una sezione interna all'unico organo di autogoverno della magistratura, il CSM, che esercita anche funzioni giurisdizionali.

Segue a pag. II

Parlano i numeri

**CONTROLLO DISCIPLINARE
E INTERESSE PUBBLICO**

Daniela Cavallini

Ancora una volta è utile ricordare perché la responsabilità disciplinare dei magistrati merita grande attenzione. La rilevanza del controllo disciplinare è dovuta, quanto meno, a tre ordini di ragioni. In primo luogo, essa è collegata al sistema di reclutamento dei magistrati in vigore nel nostro Paese (e comune a molte democrazie dell'Europa continentale) che è basato su un concorso pubblico volto ad accettare le conoscenze teoriche dei candidati. Le capacità e le qualità professionali per essere un buon magistrato vanno però ben oltre la mera conoscenza del diritto, per cui è necessario che vi siano ulteriori strumenti di controllo e valutazione dell'operato dei magistrati nel corso della loro carriera. Controllare e valutare i magistrati non è dunque sintomo di sfiducia nei loro confronti, ma un'esigenza imprescindibile connaturata al sistema di reclutamento in uso (e ai suoi limiti).

Segue a pag. II

La verità storica

**QUANDO L'ALTA CORTE
PIACEVA AL PD**

Stefano Ceccanti

Aproposito dell'Alta Corte disciplinare occorre anzitutto ricordare che nei programmi elettorali delle ultime elezioni (2022) solo un partito ne prevedeva esplicitamente l'istituzione: e quel partito era il Pd. Piuttosto curioso che molti democratici se ne siano accorti solo ora perché non era una novità emersa come un fungo in quel momento preciso. La prima proposta risale all'autorevolissima Commissione Paladin del 1991, che invitava con tale nuovo organo a superare la commistione di un Csm chiamato a mescolare alta amministrazione e giurisdizione. Ma anche nei periodi successivi il tema rimase vivo. Lo ricordo bene per le mie due esperienze parlamentari, al Senato dal 2008 al 2013 e alla Camera dal 2018 al 2022. Tra le decisioni più delicate che prende un parlamentare c'è quella relativa all'autorizzazione all'arresto di propri colleghi.

Segue a pag. III

ALTA CORTE DISCIPLINARE QUATTRO MITI DA SFATARE

La campagna di allarmismi è il frutto di una difesa corporativa
Così si trasforma il confronto in una sequenza di paure infondate

Francesco Iacopino*

SEGUE DALLA PRIMA

Se davvero si volesse cercare un'anomalia, bisognerebbe partire dall'assetto attuale, non da quello riformato. La riforma fa esattamente ciò che i suoi critici fingono di temere: costituzionalizza il giudice disciplinare e separa in modo netto la funzione amministrativa – nomine, carriere, organizzazione – da quella giurisdizionale. Dov'è il giudice speciale, se è la stessa Costituzione a prevederlo? Seconda accusa: il Presidente "potrebbe" essere un laico e quindi la politica entrerebbe nel collegio. Anche qui la memoria è selettiva. Oggi la Sezione disciplinare è presieduta di diritto dal Vicepresidente del Csm, che per Costituzione è eletto dal Parlamento, dunque un laico. È così da sempre e non risulta che l'ANM abbia mai lamentato un assalto politico alla giurisdizione disciplinare. La riforma non introduce alcuna invasione, semmai amplia le figure di garanzia prevedendo che il Presidente possa essere scelto anche tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica. Se la presidenza parlamentare non ha mai compromesso l'indipendenza del giudizio disciplinare, perché dovrebbe farlo un modello più equilibrato?

Terza accusa: si ridurrebbero le garanzie per il magistrato incolpato. È vero l'esatto contrario. Oggi contro le decisioni disciplinari è ammesso solo il ricorso per cassazione, con



giudizio di sola legittimità, senza una piena rivalutazione dei fatti. La riforma introduce il secondo grado "di merito" davanti alla stessa Alta Corte in diversa composizione, consentendo di riesaminare le prove e le connesse valutazioni. Il ricorso per cassazione per violazione di legge resta sempre garantito dall'articolo 111 della Costituzione, per come più volte ribadito anche dal Ministro Nordio. Sostenere che un doppio grado di merito riduca le garanzie difensive non è solo discutibile: è logicamente insostenibile. Quarta accusa: ci sarebbe il rischio di una maggioranza laica pronta a "controllare" i magistrati. Anche qui si agita uno spettro senza guardare ai dati. La stessa Costitu-

zione, all'articolo 105 come riformato, fissa un equilibrio preciso nella composizione, prevedendo una quota qualificata di componenti togati pari ai due terzi, così da escludere strutturalmente ogni possibile maggioranza laica. Non esiste, dunque, alcun automatismo che consegni il giudizio disciplinare alla politica. Il modello resta misto e bilanciato, con una netta prevalenza di magistrati e con la presenza di professori ordinari e avvocati di comprovata esperienza a rafforzare la qualità tecnica delle decisioni. Il nodo vero, allora, è politico: la riforma incide su assetti consolidati e su equilibri interni alla magistratura. È legittimo opporsi per scelta culturale o strategica,

Il Macaron

**CONTROLLO DISCIPLINARE:
scarsa rilevanza del fatto**

L.Z.

meno legittimo trasformare il confronto in una sequenza di paure infondate. La riforma costituzionalizza il giudice disciplinare, separa amministrazione e giurisdizione, rafforza le garanzie con un doppio grado di merito e assicura per dettato costituzionale una maggioranza qualificata di togati nel collegio. Il dibattito può essere acceso, ma se si abbandonano le parole d'ordine e si guardano le norme, le "bufale" si sgonfiano e resta un dato: l'Alta Corte non indebolisce le garanzie, le rende più chiare, più trasparenti e più solide.

*Avvocato penalista

Daniela Cavallini*

SEGUE DALLA PRIMA

Il controllo disciplinare inoltre (seconda ragione) ha assunto nel nostro sistema un rilievo centrale per la scarsa efficacia di un altro importante elemento e cioè le valutazioni di professionalità quadriennali (generalmente positive con una percentuale superiore al 99%). Esso, dunque, è diventato il principale strumento per contrastare comportamenti scorretti, lacune o manchevolezze dei magistrati nell'esercizio della loro professione. Il suo ruolo, invece, dovrebbe essere residuale rispetto alle valutazioni di professionalità. L'ultima ragione riguarda la legittimazione del potere giudiziario che nel nostro ordinamento (come in altri paesi democratici) si fonda proprio sulle garanzie di autonomia, indipendenza e professionalità dei magistrati, da cui discendono l'autorevolezza e il prestigio dell'intera categoria. Autorevolezza e prestigio non hanno un valore formale ma sostanziale, cioè non sono attribuiti al magistrato in quanto tale, solo in virtù dell'ufficio ricoperto, ma vanno invece verificati in concreto. Lo stesso Vicepresidente del Csm, avv. Pinelli, ha ricordato di recente in un convegno a Bologna che indipendenza, autonomia e terzietà "non fanno parte del kit" che viene fornito al magistrato (insieme alla scrivania, al pc, ecc.) ma vanno guadagnate tutti i giorni attraverso la competenza, la serietà, la cultura del dubbio e del dovere. Attraverso il controllo disciplinare, il Csm (la sezione disciplinare) presidia questi valori e svolge anche una funzione didattica perché, sanzionando o non sanzionando certi comportamenti, responsabilizza non solo il magistrato sottoposto a giudizio disciplinare ma l'intera magistratura. Il controllo disciplinare, dunque, è una garanzia per il buon funzionamento della giustizia, "trascende gli interessi specifici e settoriali del corpo giudiziario e risponde a un interesse pubblico" (Procuratore generale presso la

Controllo disciplinare e interesse pubblico

Corte di cassazione, intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, p. 192). Per raggiungere questo scopo deve assicurare effettività, proporzionalità e rigore.

**È legittimo
interrogarsi
sull'efficacia
del controllo
svolto finora
dal Csm**

In concreto, però, il funzionamento della giustizia disciplinare appare molto discrezionale e il suo esito difficilmente prevedibile. Nel suo ultimo intervento, il Procuratore generale ha illustrato l'andamento della giustizia disciplinare nel 2025, confermando le tendenze già da tempo in essere. La gran parte degli esposti disciplinari

(oltre 1500) si è conclusa con l'archiviazione immediata (96,5%, valore massimo negli ultimi 9 anni), mentre solo il 2,5% ha dato luogo a un'azione disciplinare; il restante 1% è stato definito in altro modo. In realtà, il 70% dei procedimenti archiviati è costituito da definizioni di piano mediante atti di segreteria; questi procedimenti vengono comunicati solo "periodicamente" al Ministro della giustizia, ma non si sa né quando né in che modo, né vi sono informazioni in merito al loro contenuto. Per quanto riguarda la conclusione dei giudizi disciplinari, nel 2025 il numero delle decisioni è leggermente aumentato (118, contro le 90 del 2024) e con esso il numero delle condanne (35, contro le 24 del 2024). Di queste condanne, 20 sono



lievi (1 ammonimento e 19 censure) e 15 più severe (tra cui 4 rimozioni). Questo aumento, in realtà, riporta i dati di procedimenti e condanne in linea con quelli degli anni precedenti al 2023, posto che nel 2024, come detto sopra, ma anche nel 2023 si è assistito a un calo significativo (68 procedimenti, di cui 15 condanne, nel 2023 e 90 procedimenti, di cui 24 condanne, nel 2024). Vanno monitorate attentamente anche le riabilitazioni, che nel 2025 sono state 26. La riabilitazione porta a "cancellare" le condanne disciplinari più lievi (ammonimento e censura) decorso un certo lasso di tempo (rispettivamente 3 e 5 anni) e a condizione che il magistrato abbia ottenuto una valutazione di professionalità positiva. Visto, però, che le valutazioni di professionalità tendono a essere tutte positive, la riabilitazione rischia di avere un'applicazione massiva e automatica. Da ultimo, un elemento di forte discrezionalità continua a essere l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis, d.lgs. 109/2006 (non punibilità dei fatti di scarsa rilevanza) che in realtà viene riferita anche a illeciti di particolare gravità. Tale discrezionalità emerge dallo stesso intervento del Procuratore generale (pag. 234) ove richiama la pronuncia della Cass. civ. (sez. un.) n. 22095/2025 che ha annullato con rinvio una sentenza disciplinare di assoluzione a carico di un p.m. che non si era avveduto della decorrenza dei termini di custodia cautelare protratta in eccesso per 43 giorni. Se non fosse intervenuta la Cassazione (a seguito di ricorso del Ministro della Giustizia) la sezione disciplinare (n. 8/2025) avrebbe chiuso il procedimento decretando il fatto di scarsa rilevanza perché, a suo dire, non lesivo dell'immagine della magistratura. A seguito di rinvio è stata poi comminata la censura, sanzione poco più grave di quella minima (ammonimento). Leggendo questo caso, ma ve ne sono anche altri (sez. disc. nn. 122/2024, 18/2023, 50/2021, solo per citarne alcuni) è più che legittimo interrogarsi sulla reale efficacia del controllo disciplinare svolto finora dal Csm a tutela dell'interesse della collettività.

*Professoressa associata
di ordinamento giudiziario

QUANDO L'ALTA CORTE PIACEVA

Rientra nei modelli a cui si è pensato sin dalla Commissione Paladin

Stefano Ceccanti*

SEGUE DALLA PRIMA

Valutando attentamente tali richieste, in alcuni casi le ho trovate motivate e ho votato a favore e in altre no, votando contro, talora obbligato a rifarmi alla nota dottrina del *fumus persecutionis* dell'accusatore nei confronti del parlamentare accusato. Ho provato, insieme ad altri, a informarmi successivamente dell'eventuale seguito di tali decisioni e, con mio grande stupore, gli accusatori coinvolti, criticati solennemente da un voto parlamentare, non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare tranne credo in un solo caso. Per carità: non che ci dovesse essere un automatismo, le Camere non sono certo infallibili. Eppure stupisce che, rispetto a vari dinieghi in nome del *fumus persecutionis*, non accadesse (quasi) mai alcunché. Per di più, e qui viene il punto chiave, se questo accadeva nei confronti dei parlamentari, cosa era lecito aspettarsi per errori di valutazione nei confronti di singoli cittadini, in casi ovviamente privi di analoga pubblicità come un voto solenne dell'Aula con dibattito annesso? Le cose che ben conosciamo, ossia un sistema sanzionatorio poco efficiente e molto lacunoso. Da qui nacque il largo consenso su una Corte disciplinare ad hoc.

Ovviamente i modi concreti con cui costruire una Corte disciplinare possono essere vari, non coincidenti col progetto adottato e quindi non basta dire che si è creato un organo dal nome simile per ritenerlo accettabile. Però possiamo stabilire due criteri di fondo per valutarlo. Il primo è quello del carattere non punitivo verso i magistrati, che comporta una loro significativa maggioranza al suo interno. Il criterio è soddisfatto perché è stata loro conferita una quota di tre quinti dell'insieme, nove su quindici (il progetto Pd all'inizio di questa e della scorsa legislatura ne prevedeva cinque su quindici). Vi sono poi le obiezioni relative al sorteggio, che però non sono risolutive. Per quanto si possano adottare sistemi migliori, come i collegi uninominali, anche il sorteggio può essere adeguato a rendere i singoli componenti indipendenti dalle correnti e non può essere ritenuto irragionevole, applicandosi a un organo di garanzia e a una base non



troppo ampia e comunque qualificata. Il secondo criterio è quello di un peso non eccessivo e costitutivamente plurale del correttivo affidato ai membri laici. La soluzione affidata è quella di conferire al Presidente della Repubblica, che non potrebbe essere qui presente direttamente perché si tratta di un organo giurisdizionale, la nomina di un quinto dei componenti, ossia tre, e il quinto ulteriore, gli ultimi tre, al Parlamento. In questo caso con un meccanismo analogo al Csm e al sistema già vigente per i giudici costituzionali aggregati nei giudizi per alto tradimento e attentato alla Costituzione relativi al Presidente della Repubblica. L'esperienza delle nomine presidenziali dei giudici della Corte ha sempre rivelato la capacità di scegliere in termini pluralistici. Quanto ai membri laici di estrazione parlamentare, anche qui, come per il Csm, non potendo attaccare direttamente il testo, si profetizzano forzature unilaterali nella normativa di applicazione nel senso di abbattere i quorum e di riservarle solo

alla maggioranza pro tempore. Peraltra una scelta del genere si baserebbe sull'idea che la maggioranza che voterebbe la legge sarebbe assolutamente certa di vincere le elezioni successive, rischiando altrimenti di affidare la scelta ai propri oppositori. Ma entriamo nel merito. Se questa scelta fosse possibile e fosse desiderata non si capisce peraltro perché non sia stata praticata già nel Csm odierno, dato che la maggioranza di tre quinti è prevista in legge ordinaria. Il punto è però che sia il Csm odierno sia i due Csm futuri sia la Corte disciplinare sono organi di garanzia e quindi a Costituzione invariata o anche riformata un qualsiasi quorum che non fosse debitamente rafforzato, tale da portare ad accordi, sarebbe manifestamente incostituzionale e certamente censurato dalla Corte costituzionale. Del resto, tutto questo modello di elezione seguita da un sorteggio ripropone qualcosa di ben noto, la scelta dei sedici giudici costituzionali aggregati che si sommano ai quindici in carica per giudicare il Presi-

dente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La stessa cosa avverrebbe per l'altro pericolo che viene prospettato anche in questo caso non sul testo (ad ulteriore dimostrazione che il te-

*Costituzionalista

SENTENZA SENZA ASCOLTARE LA DIFESA? APPENA UNA CENSURA

Alberto de Sanctis*

Proviamo ad immaginare la scena. L'avvocato ha le carte del processo perfettamente disposte sul banco della difesa. Dovrà consultarle e citare alcuni passaggi delle deposizioni, seguendo lo schema della sua discussione. Difende un uomo accusato di un reato molto grave: violenza sessuale ai danni della figlia diciassettenne. L'avrebbe toccata e accarezzata nelle parti intime in più occasioni. All'udienza precedente ha discusso il pubblico ministero chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di nove anni di reclusione. La parte civile si è associata ed ha chiesto la condanna al risarcimento del danno. È accusata anche la moglie per non aver impedito il fatto commesso dal marito. Il suo difensore ha però già preso la parola alla scorsa udienza chiedendo l'assoluzione dell'imputata al termine di un'articolata discussione che ha imposto il rinvio per l'arringa del difensore del principale imputato, che era ragionevole pensare altrettanto complessa. Il collegio giudicante voleva concedere il giusto tempo alla difesa per esporre la sua tesi. Insomma, si voleva dare spazio al contraddittorio tra le parti, al metodo dialettico per l'accertamento della verità, all'unico sistema che le moderne democrazie riconoscono come legittimo per condannare un uomo al di là di ogni ragionevole dubbio.

I tre giudici entrano in aula. Il difensore rimane in piedi, mette in ordine la toga sulle spalle con un gesto istintivo che aiuta a trovare la giusta concentrazione per le prime parole di esordio di una discussione che non sa ancora

di non poter fare. Il presidente del collegio, infatti, non gli dà la parola ma legge l'articolato dispositivo della sentenza: anni undici, mesi uno e giorni dieci di reclusione. "Sentenza già scritta", si dice quando si preconizza una condanna prima del processo. Qui l'espressione va presa alla lettera: la sentenza è stata scritta prima di dare la parola alla difesa. Il difensore, incredulo per quanto accaduto, segnala di non aver ancora discusso. Il presidente supera se stesso e sprezzante di qualsivoglia senso della giurisdizione, del contraddittorio, del diritto di difesa, del rispetto per l'imputato, prima ancora che per il suo difensore, strappa il dispositivo in modo plateale, si rivolge all'avvocato e, senza alcuna vergogna, dice seraficamente "allora discuta!".

Nel procedimento disciplinare i due giudici a latere vengono assolti già avanti la Sezione disciplinare del CSM "non potendo in alcun modo opporsi all'inopinata ed imprevedibile condotta di lettura di detto dispositivo da parte del presidente" (Cass. Sez. Unite Civili, 27830/2022). Il presidente viene semplificemente censurato con una sentenza della Sezione disciplinare, prima annullata dalla Corte di Cassazione e poi confermata nel giudizio di rinvio. La sanzione è molto mite per il livello di indifferenza e disprezzo per il contraddittorio. Un giudice che ha eluso la collegialità con gli altri due giudici ed ha condannato senza nemmeno interrogarsi sugli argomenti difensivi in tema di responsabilità e di pena, che mai gli sono stati illustrati dalla difesa. Il presidente è stato persino assolto da uno dei capi di incriminazione che prevede come requisito dell'illecito disciplinare il danno alle parti. Secondo

il collegio disciplinare e secondo la Corte di Cassazione l'imputato non avrebbe subito alcun documento perché "aveva avuto un nuovo processo e quindi addirittura invece di perdere un'occasione ne aveva avuta una in più, a seguito della inevitabile nullità del dibattimento originario" (CSM, Sezione Disciplinare n. 77/2024). Insomma, secondo i giudici disciplinari, l'imputato dovrebbe solo ringraziare se viene condannato senza che al suo difensore venga concessa la possibilità di discutere perché così anziché un processo ne può fare addirittura due. È solo un altro giro di giostra! E sappiamo quanto sia piacevole essere sottoposti a processo e dover per giunta pagare le spese difensive per due dibattimenti.

Inoltre, nemmeno l'allungamento dei tempi processuali - dice il CSM - può considerarsi un danno "in assenza della benché minima valutazione della dannosità in concreto di tale circostanza". Qui raggiungiamo vette kafkiane. Il processo penale può anche essere infinito, anzi può consistere in un "eterno ritorno" del dibattimento, con l'audizione ogni volta degli stessi testimoni, senza che tale strabiliante fenomeno, che potrebbe ricordare un romanzo di Philip K. Dick, abbia una qualche incidenza nella vita di quell'uomo che si può piacevolmente crogiolare nel suo status di perenne imputato. Con buona pace del principio costituzionale di ragionevole durata del processo che sembra posto a tutela di quel giudice che non ha voglia di perdere tempo ad ascoltare le ragioni difensive.

Nella sua articolata difesa, il presidente ha anche allegato una consulenza psichiatrica

descrittiva di uno stato psichico di tensione ansiosa con vissuti di stanchezza e sovra-affaticamento legati al contesto di lavoro, che ha convinto la Corte di Cassazione ad annullare la prima sentenza di condanna. Strepitoso risultato per il difensore, visto che se un avvocato sostenesse la stessa tesi per un imprenditore accusato di un infortunio sul lavoro o per un conducente per un omicidio stradale, il suo ricorso verrebbe dichiarato manifestamente inammissibile.

Nel giudizio di rinvio, la Sezione disciplinare non si spinge fino all'assoluzione per scusabilità della condotta ma giustifica la sanzione della censura perché si tratterebbe di "un unico episodio, risoltosi in pochi minuti caratterizzati, per stessa ammissione dell'inculpato, da esitazione, sconcerto, turbamento, frustrazione". Del resto, il procedimento penale per il reato di soppressione e distruzione della sentenza è stato archiviato perché il magistrato avrebbe agito, secondo il pubblico ministero, per porre rimedio ad una svista "seppure con una modalità errata ed impropria, dettata proprio dalla confusione e dalla grande tensione del momento".

Ancora i nostri complimenti al difensore che ci fa francamente impallidire per la nostra inadeguatezza. Mai abbiamo raggiunto risultati simili. Certo è che quel dispositivo, molto complesso e articolato (due persone condannate, pene accessorie, risarcimento del danno, liquidazione delle spese), non è stato scritto in un istante di follia. È stato meditato e formulato con cura, senza consultarsi in camera di consiglio con gli altri due giudici e senza pensare nemmeno di consultare i propri appunti sulle ragioni della difesa, perché appunti non ce ne potevano essere. Alla fine sono solo poco più di undici anni di reclusione, cosa vuoi che sia? Censurata e tutti a casa.

*Avvocato penalista

LA SCHEDA

GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

Maria Vittoria Ambrosone e Marianna Caiazza*

IL CASO	L'ESITO
Incolpazione disciplinare di un Pubblico Ministero cui è stata contestata una condotta negligente dalla quale è dipesa l'indebita protrazione nei confronti di un individuo della custodia cautelare <i>sine titulo</i> per 43 giorni dopo la scadenza della misura.	Sussistenza dell'illecito disciplinare, ma di modesta rilevanza alla luce di una pluralità di parametri, tra cui assumono particolare rilievo la limitata diffusione della vicenda, l'esiguità del pregiudizio arreccato all'indagato e il profilo professionale dell'inculpato (sentenza n. 8/2025, RG n. 5/2023).
Incolpazione di un Giudice penale cui è stata contestata una condotta negligente individuata nel deposito tardivo della motivazione di una sentenza di condanna che è stata causa della scarcerazione di tre condannati per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare.	Sussistenza dell'illecito disciplinare: "rientra nei doveri di diligenza del magistrato organizzare il proprio lavoro in modo funzionale ad una gestione efficiente del ruolo, assicurando non solo una produttività adeguata, ma anche il rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti" (sentenza n. 121/2025, RG n. 48/2023).
Incolpazione di un Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello per aver inserito di nascosto in uno dei fascicoli assegnati a una collega un foglio anonimo riportante le frasi "Fuori Alfredo dal 41 bis! Il 41 bis è tortura... Lo stato stragista non ci fa paura Galere e tribunali non ne vogliamo più... colpo su colpo le tireremo giù", inducendo in allarme l'Ufficio e causando l'intervento della Digos.	Esclusione dell'addebito: l'inculpato avrebbe posto in essere un'unica condotta scorretta non assistita dal requisito indefettibile della gravità, ponendo in essere un comportamento di natura esclusivamente goliardica, del tutto privo della "volontà atta ad offendere e finalisticamente orientata a danneggiare" la sfera personale del collega (Ordinanza di non doversi procedere n. 17/2025).
Incolpazione di un Sostituto Procuratore della Repubblica "che muove censure gratuite, esterne con vivacità e fuori della sede propria, ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore".	"Non configura illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato", ma si tratta solo di una "protesta indebita" (Sentenza n. 40 del 21 marzo 2011).
Ad un Presidente di Collegio e ad un Giudice Relatore della Sezione Riesame viene contestato l'illecito disciplinare per aver depositato un'ordinanza – notificata anche al difensore dell'indagato – con la quale era stato accolto un appello cautelare del Pubblico Ministero il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione del gravame.	La Sezione Disciplinare del CSM irroga alla Relatrice la sanzione della censura per aver arreccato una lesione ai diritti dell'indagato, cui era stato precluso di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Assolve invece il Presidente per scarsa rilevanza del fatto, essendosi egli limitato ad apporre una firma – facendo affidamento sulla collega – ed avendo il fatto carattere episodico nell'arco di un percorso professionale immune da censure. Decisione confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1416/2019.
Incolpazione di un magistrato che discute con il Pubblico Ministero titolare delle indagini per un grave reato commesso a danno di soggetti ai quali il magistrato è legato da rapporti di conoscenza.	Esclusione dell'addebito: non sussiste ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, in quanto si sarebbe astenuto "dall'esercitare qualsivoglia forma di pressione o tentativi di condizionamento, escludendosi in tal caso anche solo il pericolo di incidenza sullo svolgimento delle indagini" (Sentenza del 10 luglio 2024).
Incolpazione di un Giudice che ha utilizzato in diverse occasioni un linguaggio aggressivo e volgare nei confronti dei colleghi dell'Ufficio.	Valutazione di scarsa rilevanza: "gli episodi, non sorretti da un dolo unitario, quasi occasionali, sono rimasti del tutto sconosciuti all'esterno, si da non compromettere nemmeno in parte il prestigio della magistratura" (Sentenza n. 61 del 2023, RG. 38/2021).
Un Sostituto Procuratore, "interessato alla calendarizzazione e all'esito di diverse procedure per nomine a uffici giudiziari in corso presso il Consiglio superiore della magistratura alle quali aspirava", istituisce una interlocuzione sistematica – con incontri e messaggi – con un imprenditore, già deputato di partito e con attuale ruolo politico pur in assenza di incarichi nazionali, indagato per reati di corruzione e frode in pubbliche forniture in molteplici procedimenti penali, alcuni dei quali assegnati al magistrato. L'interlocuzione aveva ad oggetto "le domande presentate al CSM per incarichi direttivi al fine, in relazioni a tali domande, di ottenere incontri con componenti dell'organo di autogoverno o del Parlamento" e di ricevere dall'imprenditore "informazioni sull'andamento dei lavori nell'ambito dei relativi procedimenti amministrativi", nonché "suggerimenti e consigli in merito alle domande e alle revoca da effettuare in dipendenza dell'andamento dei lavori in sede consiliare". Il magistrato, spendendo la propria qualità, affidava all'imprenditore ed alle "indicazioni ed informazioni assolutamente acquisite e disponibili a quest'ultimo, al di fuori delle procedure consiliari, le proprie scelte in merito ai trasferimenti oggetto di domanda, con ingiusto vantaggio proprio e in pregiudizio dei concorrenti aspiranti ai relativi uffici".	Per la Sezione Disciplinare del CSM la richiesta del Procuratore ad un esponente politico "affinché si attivi con riferimento a dei procedimenti amministrativi in corso, a maggior ragione se si tratta di procedimenti di nomina di dirigenti di uffici giudiziari pendenti presso il CSM, rappresenta un'implicita, pressoché in re ipsa, spedita della qualità di magistrato"; trattasi, poi, di una condotta <i>contra ius</i> "rappresentando un'interferenza che può alterare il corretto esercizio dell'azione amministrativa". Va tuttavia tenuto conto "da un canto, del contesto complessivo entro il quale è stata posta in essere la condotta dell'inculpato, per la sua rilevanza sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo, e da altro canto, sotto il profilo della personalità dell'inculpato, che egli non presenta alcun precedente disciplinare e che i pareri di professionalità risultanti dagli atti contengono giudizi molto positivi in ordine a tutti i parametri previsti. Alla luce di tali elementi si ritiene congrua la sanzione della censura" (Sent. 11/2025).
Incolpazione di un Magistrato di Sorveglianza che invia al Pubblico Ministero titolare del procedimento a carico di più indagati tra cui la propria coniuge, anch'ella magistrata, una e-mail nel corpo della quale chiede il rinvio dell'interrogatorio a carico della moglie, fissato per la data del 9.03.2022, motivando la richiesta sulla scorta della volontà, testuale, di "accompagnarla ed eventualmente presenziare all'atto, ove mi venisse consentito"; contestualmente, con la medesima e-mail, esprime proprie valutazioni sui fatti di cui al procedimento penale, evidenziando l'insussistenza del reato contestato.	Per la Sezione "la prima parte della e-mail inviata dall'inculpato, relativa alla richiesta di differimento dell'invito a presentarsi comunicato alla moglie, al fine di poterla accompagnare, e qualora concesso, di presenziare all'atto, non aveva alcuna potenzialità atta ad influire sulla libera determinazione del magistrato destinatario né sulla serenità di quest'ultimo, tenuto conto del tono garbato e dubitativo del testo nonché della sostanziale finalità meramente informativa circa le modalità con cui avanzare l'istanza". Quanto alla seconda, la ricostruzione giuridica "mirava a sovrapporsi alle valutazioni del PM competente ed era astrattamente idonea a compromettere la serenità di giudizio, tanto più che i due magistrati, come riferito dall'inculpato e confermato dal Pubblico Ministero, si erano conosciuti da ragazzi svolgendo funzioni in sedi

LE SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONI	EFFETTI
Ammonimento	Richiamo formale
Censura	Biasimo formale più incisivo
Perdita di anzianità	Incidenza sulla progressione di carriera
Incapacità temporanea	Preclusione temporanea a funzioni direttive o semidirettive
Sospensione	Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da tre mesi a due anni
Rimozione	Cessazione dal servizio

IL CASO	L'ESITO
Incolpazione di un Giudice penale cui è stata contestata una condotta negligente individuata nel deposito tardivo della motivazione di una sentenza di condanna che è stata causa della scarcerazione di tre condannati per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare.	giudiziaria limitrofe, circostanza quest'ultima che avrebbe in astratto potuto vieppiù influenzare l'attenzione del ricevente". Tuttavia, il fatto è "connotato da scarsa rilevanza, desumibile in primo luogo dalle modalità della condotta, che sono state indubbiamente prive di qualsiasi sotterfugio o di condizionamento subdolo o surrettizio, essendosi estrinsecate nell'invio di una sola e-mail ad un collega conoscente; dalle comprensibili condizioni soggettive dell'inculpato e dallo stato di agitazione familiare comune alla moglie causato dall'apertura di un procedimento penale che la vedeva inizialmente coinvolta; dall'episodicità e unicità del comportamento, nonché dalla totale mancanza di strepitus fori". Con conseguente assoluzione del magistrato (Sent. 40/2024).
Incolpazione di un Sostituto Procuratore per aver divulgato notizie relative ad atti coperti da segreto e di cui è vietata la pubblicazione.	Secondo la Sezione disciplinare, non integra l'illecito la condotta del magistrato che abbia divulgato non già specifici "atti", ma notizie relative agli stessi (sentenza numero 15 del 2023).
Incolpazione di un magistrato per l'omessa scarcerazione dell'imputato per oltre sei mesi dalla data di perdita di efficacia della misura.	La Sezione disciplinare da un lato ammette che la condotta "integra certamente, trattandosi di disciplina a tutela del bene della libertà personale, la violazione di legge derivante da errore o negligenza inescusabile"; dall'altro, prevede la non punibilità "tenuto conto di una serie di elementi, tra cui la mancata richiesta di revoca della misura cautelare da parte del difensore dell'imputato e la (ndr. non meglio specificata) figura professionale dell'inculpato" (Sentenza n. 99/2024, RG n. 2/2023).
Incolpazione di un magistrato per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook tre post contenenti affermazioni offensive nei confronti di un Ministro della Repubblica italiana, in violazione del suo dovere di esercitare le funzioni con equilibrio.	La Sezione disciplinare da un lato ammette che la condotta integra la fattispecie contestata, dall'altro applica l'esimente della scarsa rilevanza "se il magistrato abbia riconosciuto l'inopportunità dei toni usati, se l'evento non abbia avuto alcuna eco mediatica e se non sia risultata intaccata in alcun modo la figura professionale dell'inculpato" (Sentenza n. 6/2024, RG 78/2021).

Per approfondire la casistica della giustizia disciplinare dei magistrati

STEFANO ZURLO

Peccati e vizi nelle sentenze del Csm

IL NUOVO LIBRO NERO DELLA MAGISTRATURA

PREFAZIONE DI VALERIO DE GIOIA

gli Scarabei

Baldini+Castoldi